

Federazione Italiana Giuoco Calcio Lega Nazionale Dilettanti COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Orazio Siino s.n.c., 90010 FICARAZZI - PA

CENTRALINO: 091.680.84.02

FAX: 091.680.84.98

Indirizzo Internet: sicilia.Ind.it e-mail:crlnd.sicilia01@F.I.G.C..it

Stagione Sportiva 2019/2020

Comunicato Ufficiale n°64 TFT 07 del 24 settembre 2019

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

COMUNICAZIONE

Si ricorda alle Società interessate che, ai sensi dell'art. 142 comma 3 del nuovo C.G.S., anche per la corrente stagione sportiva 2019/2020 troverà applicazione l'art. 38 n.7 vecchio C.G.S., per cui tutti gli atti previsti dalle norme del nuovo C.G.S., possono essere comunicati oltre che a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) anche a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari. Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata. I motivi dei reclami e dei ricorsi, oltre che nelle forme ordinarie, possono essere trasmessi a mezzo telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni sopra indicate. Ove sia prescritto, ai sensi del codice, l'uso della lettera raccomandata, può anche essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui sopra.

Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti si ricorda che i recapiti ai quali fare pervenire <u>nei modi e termini di rito</u> gli atti relativi ai procedimenti dinanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale ed al Tribunale Federale Territoriale sono esclusivamente i seguenti:

Corte Sportiva di Appello Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc - 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: cortesportivaappello@L.N.D.sicilia.legalmail.it

Tribunale Federale Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: tribunalefederale@L.N.D.sicilia.legalmail.it

Decisioni del Tribunale Federale Territoriale

Riunione del giorno 24 settembre 2019.

Sono presenti il sostituto Procuratore Federale Avv. Giulia Saitta ed il rappresentante dell'AIA AB Giuseppe La Cara.

DEFERIMENTI

Presidente Avv. Ludovico La Grutta Componente relatore Dott. Sergio La Commare Componente Avv. Giovanni Bertuglia Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

Procedimento n.15/B
SIG. SANTAGATI SANTO
SOCIETA' A.S.D. CAMPANARAZZU
Campionato Seconda Categoria Girone E - stagione 2018-2019

Con nota 667/1010 pfi 18-19/MS/CS/jg del 12 luglio 2019 la Procura Federale ha deferito i predetti per rispondere :

- SANTAGATI SANTO, Presidente e legale rappresentante della società ASD Campanarazzu, per la violazione di cui all'art.1 bis c.1 CGS per avere presentato reclamo avverso la regolarità della gara Campanarazzu ASD Game Sport Ragusa del 18.11.2018, dichiarando che la società Game Sport Ragusa aveva effettuato sei sostituzioni, e non cinque come previsto dal Regolamento, pur sapendo che tale circostanza non corrispondeva a verità;
- la società A.S.D. CAMPANARAZZU, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art.4 c.1 CGS, per la condotta ascritta al proprio Presidente.

L'apertura del procedimento è seguita al comunicato del Giudice Sportivo del Com. Reg. Sicilia n.204 del 5.12.2018, con il quale si è evidenziato che la ASD Campanarazzu aveva presentato il reclamo approfittando di un errore dell'arbitro nella compilazione del rapporto di fine-gara; ciò con chiara falsità dimostrata dal fatto che il Santagati era presente alla gara in esame in qualità di dirigente accompagnatore ed aveva avuto pertanto la possibilità di constatare tempestivamente l'erroneità di quanto riportato nella velina delle sostituzioni.

La Procura Federale, acquisita la relativa documentazione, ha provveduto il 10.5.19 alla comunicazione di Conclusione delle Indagini e, ricevuta la memoria difensiva, redatta il 18.6.19 nell'interesse sia della società che di Santagati Santo, nella qualità di Presidente della stessa, ha proceduto al deferimento.

All'udienza del 10.9.2019 è comparso il Santagati, il quale ha insistito in quanto già eccepito chiedendo di provare con altri documenti di essere stato costretto ad allontanarsi dal campo di gioco per seguire il suo giocatore in ospedale.

In accoglimento della richiesta il Tribunale Federale ha provveduto al rinvio per l'odierna udienza.

Il rappresentante della Procura Federale ha concluso chiedendo affermarsi la responsabilità e, per l'effetto, applicare:

a carico di Santagati Santo la sanzione della inibizione per mesi tre;

a carico della A.S.D. Campanarazzu la sanzione dell'ammenda di € 300,00.

L'Organo Giudicante, esaminati anche gli atti ulteriormente acquisiti, osserva come i fatti disciplinari rilevati dalla Procura Federale abbiano pieno fondamento.

Ed invero dalla documentazione in atti, ed in particolare dalla velina delle sostituzioni, si rileva che nella parte relativa alla "società ospitata" è annotata, fra le altre, quella avvenuta al 14' del primo tempo del calciatore n.5 con il calciatore n.13; sostituzione che invece, come precisato dall'arbitro (anche nel supplemento di referto, a richiesta inviato) e come ribadito nella memoria della società Game Sport Ragusa del 28.11.2018, è stata la prima delle ulteriori quattro, operate nel corso della gara dalla A.S.D. Campanarazzu.

Da quanto precede emerge chiaramente la infondatezza del reclamo, inammissibilmente proposto al Giudice sportivo "solo al fine di segnalare una probabile violazione del regolamento" (come prospettato nella memoria difensiva), verosimilmente invece suscitata dall'esito sfavorevole (0-3) dell'incontro svoltosi sul proprio campo. Né può ritenersi determinante in senso assolutorio la invocata "evidente buona fede – dotata di quella efficacia scusante conseguente alla mancanza di coscienza e volontà della condotta illecita", posto che proprio il Santagati in occasione della gara aveva svolto appena due giorni prima la funzione di dirigente accompagnatore ed in tale qualità deve presumersi avere assistito alle sostituzioni e sottoscritto la velina redatta dall'arbitro; "efficacia scusante" che non trova peraltro alcun supporto nel referto dell'ospedale, laddove risulta il ricovero del calciatore Principato Alberto a partita in corso, ma non la presenza del Santagati.

Nel comminare la sanzione (artt. 9 e 10 C.G.S.) va ritenuta circostanza attenuante la concorrente omissione di attenzione sia da parte dell'arbitro sia da parte del dirigente accompagnatore avversario, che avrebbero dovuto anche essi tempestivamente accorgersi dell'errore.

P. Q. M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

l'ammonizione con diffida a Santagati Santo e l'ammenda di euro 100,00 (cento/00) alla A.S.D. Campanarazzu.

La presente delibera va notificata alle parti e alla Procura Federale.

Le sanzioni saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 51 c.4.1 e 538 c.5 del C.G.S.

Relatore Dott. Sergio La Commare Il Presidente Avv. Ludovico La Grutta

Presidente Avv. Ludovico La Grutta Componente relatore Dott. Gianfranco Vallelunga Componente Avv. Giovanni Bertuglia Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

Procedimento n.18/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. GRASSO Agatino (Presidente Società A.S.D. Futsal Giarre all'epoca dei fatti); società A.S.D. Futsal Giarre. Stagione sportiva 2017 / 2018 – Campionato C5.

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 867/933 del 17/07/19:

Il sig. Grasso Agatino, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Futsal Giarre, per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis comma 1 C.G.S. in relazione all'art. 38 N.O.I.F., per avere consentito o comunque non impedito al sig. Rao Alfio di svolgere l'attività di allenatore durante il campionato C5 stagione sportiva 2017-2018 disputato dalla predetta società, senza che lo stesso fosse in regola con il tesseramento presso il Settore Tecnico;

la società A.S.D. Futsal Giarre per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell'art. 4 comma 1 e 2 C.G.S. in relazione alle condotte poste in essere dal proprio Presidente e dal sig. Rao Alfio.

Fissata l'udienza dibattimentale le parti deferite, benchè regolarmente convocate, non si sono presentate ne hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive.

Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

mesi sei di inibizione a carico del sig. Grasso Agatino, Presidente della società A.S.D. Futsal Giarre all'epoca dei fatti;

ammenda di € 600,00 a carico della società A.S.D. Futsal Giarre.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva, dall'esame dei documenti prodotti, che in occasione di diciannove gare del campionato di C5 stagione sportiva 2017-18, disputate dalla A.S.D. Futsal Giarre, è stato indicato quale allenatore il Sig. Rao Alfio, nonostante non fosse in regola con il tesseramento presso il Settore Tecnico a causa dell'omesso versamento della relativa quota annuale.

Le superiori emergenze inducono a ritenere fondato il deferimento, avendo il Presidente della A.S.D. Futsal Giarre Sig. Grasso Agatino e il sig. Rao Agatino omesso di ottemperare agli obblighi nascenti dalle indicate norme di disciplina e regolamentari. Ne deriva altresì la responsabilità della Società deferita, nel cui interesse sono state espletate le attività come sopra contestate.

Devono, pertanto, trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, come indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

mesi due di inibizione a carico del sig. Grasso Agatino, Presidente della società A.S.D. Futsal Giarre all'epoca dei fatti;

ammenda di € 400,00 a carico della società A.S.D. Futsal Giarre

La presente delibera va notificata alle parti e alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 51 comma 4.1 e 53 comma 5 del C.G.S.

Relatore
Dott. Gianfranco Vallelunga

Il Presidente Avv. Ludovico La Grutta Presidente Avv. Ludovico La Grutta Componente relatore Dott. Gianfranco Vallelunga Componente Avv. Giovanni Bertuglia Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

Procedimento n.511/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

A.S.C.D. Atletico Licata:

sig. Bennici Marcello (Presidente all'epoca dei fatti della A.S.C.D. Atletico Licata);

sigg. Bona Angelo, Vella David, Urso Angelo, Traina Giuseppe, Sanfilippo Giuseppe, Monteleone Buzzit Giancarlo, Monteleone Buzzit Salvatore A., Lo Brutto Saverio, Licata Giuseppe, Incorvaia Francesco, Gibaldo Leonardo, Fama Luciano, Cosentino Francesco, Amato Giuseppe, Grillo Fabrizio, Piacenti Giuseppe, Cantavenera Domenico, Corvitto Davide, Cambiano Giuseppe, Armenio Giovanni, Salvatti Francesco, Vecchio Filippo, Curella Mirko e Russotto Antonino, calciatori già tesserati per la società' deferita.

Campionato Terza Categoria stagione sportiva 2016/2017.

Violazioni: Art.1 bis comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 6 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n. 36).

Con nota del 05.07.19 proc. 319/682 pfi/18-19 MS/CS/jg, la Procura Federale Interregionale ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva nell'indicata stagione sportiva.

Fissata l'udienza, le parti deferite, sebbene ritualmente convocate, non si sono presentate ne hanno fatto pervenire memorie difensive.

La Procura Federale ha insistito nei motivi di deferimento chiedendo applicarsi:

ammenda di € 500,00 a carico della società A.S.C.D. Atletico Licata:

l'inibizione di mesi sei a carico del Presidente deferito sig. Bennici Marcello;

squalifica per due giornate a carico dei calciatori deferiti sigg. Bona Angelo, Vella David, Urso Angelo, Traina Giuseppe, Sanfilippo Giuseppe, Monteleone Buzzit Giancarlo, Monteleone Buzzit Salvatore A., Lo Brutto Saverio, Licata Giuseppe, Incorvaia Francesco. Gibaldo Leonardo, Fama Luciano, Cosentino Francesco, Amato Giuseppe, Grillo Fabrizio, Piacenti Giuseppe, Cantavenera Domenico, Corvitto Davide, Cambiano Giuseppe, Armenio Giovanni, Salvatti Francesco, Vecchio Filippo, Curella Mirko e Russotto Antonino. Il Tribunale Federale Territoriale, esaminati gli atti, rileva la responsabilità delle parti deferite mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità medico-sportiva durante la stagione sportiva 2016/2017, che sarebbe stato onere della Società di acquisire di volta in volta al tesseramento e conservare agli atti societari, come imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva. Non senza ricordare che: "La produzione da parte della Società della documentazione medica – indipendentemente dal possesso dell'idoneità in capo al singolo atleta – è finalizzata alla necessità che gli organi federali competenti siano in grado di vagliare costantemente e tempestivamente la posizione del profilo psico-fisico dell'atleta in osseguio alla disciplina di rango primario dettata dal decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla L.R. Sicilia n° 36/2000" (C.F.A. 3\(^\) sezione - C.U. n\(^\) 005 2016/2017).

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi: ammenda di € 700,00 a carico della società A.S.C.D. Atletico Licata; l'inibizione di mesi due a carico del Presidente deferito sig. Bennici Marcello; ammonizione con diffida a carico dei calciatori deferiti sigg. Bona Angelo, Vella David, Urso Angelo, Traina Giuseppe, Sanfilippo Giuseppe, Monteleone Buzzit Giancarlo, Monteleone Buzzit Salvatore A., Lo Brutto Saverio, Licata Giuseppe, Incorvaia Francesco, Gibaldo Leonardo, Fama Luciano, Cosentino Francesco, Amato Giuseppe, Grillo Fabrizio, Piacenti Giuseppe, Cantavenera Domenico, Corvitto Davide, Cambiano Giuseppe, Armenio Giovanni, Salvatti Francesco, Vecchio Filippo, Curella Mirko e Russotto Antonino.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 51 comma 4.1 e 53 comma 5 C.G.S.

Relatore
Dott. Gianfranco Vallelunga

Il Presidente Avv. Ludovico La Grutta

Presidente Avv. Ludovico La Grutta Componente relatore Dott. Gianfranco Vallelunga Componente Avv. Giovanni Bertuglia Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

Procedimento n.512/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

POL.DIL. Acquedolcese Nebrodi;

sig. Princiotta Benedetto (Presidente all'epoca dei fatti della POL.DIL. Acquedolcese Nebrodi);

sigg. Calipo Roberto, Reitano Giuseppe e Scarbaci Simone, calciatori già tesserati per la società' deferita.

Campionato Promozione stagione sportiva 2016/2017.

Violazioni: Art.1 bis comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 6 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n. 36).

Con nota del 05.07.19 proc. 299/565 pfi/18-19 MS/CS/jg, la Procura Federale Interregionale ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva nell'indicata stagione sportiva.

Fissata l'udienza, le parti deferite, sebbene ritualmente convocate, non si sono presentate ne hanno fatto pervenire memorie difensive.

La Procura Federale ha insistito nei motivi di deferimento chiedendo applicarsi: ammenda di € 500,00 a carico della società POL.DIL. Acquedolcese Nebrodi;

l'inibizione di mesi tre a carico del Presidente deferito sig. Princiotta Benedetto;

squalifica per due giornate a carico dei calciatori deferiti sigg. Calipo Roberto, Reitano Giuseppe e Scarbaci Simone.

Il Tribunale Federale Territoriale, esaminati gli atti, rileva la responsabilità delle parti deferite mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità medico-sportiva durante la stagione sportiva 2016/2017, che sarebbe stato onere della Società di acquisire di volta in volta al tesseramento e conservare agli atti societari, come imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva. Non senza ricordare che: "La produzione da parte della Società della documentazione medica – indipendentemente dal possesso dell'idoneità in capo al singolo atleta – è finalizzata alla necessità che gli organi federali competenti siano in grado di

vagliare costantemente e tempestivamente la posizione del profilo psico-fisico dell'atleta in ossequio alla disciplina di rango primario dettata dal decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla L.R. Sicilia n° 36/2000" (C.F.A. 3^ sezione – C.U. n° 005 2016/2017).
P.O.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

ammenda di € 100,00 a carico della società POL.DIL. Acquedolcese Nebrodi;

l'inibizione di mese uno a carico del Presidente deferito sig. Princiotta Benedetto; ammonizione con diffida a carico dei calciatori deferiti sigg. Calipo Roberto, Reitano

Giuseppe e Scarbaci Simone.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 51 comma 4.1 e 53 comma 5 C.G.S.

Relatore

Dott. Gianfranco Vallelunga

Il Presidente Avv. Ludovico La Grutta

Presidente Avv. Ludovico La Grutta Componente relatore Dott. Gianfranco Vallelunga Componente Avv. Giovanni Bertuglia Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

Procedimento n.513/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

A.S.D. Real Avola;

sig. Palumbo Giuseppe (Presidente all'epoca dei fatti della A.S.D. Real Avola);

sigg. Butera Ciro Antonio, Di Peri Salvatore, Ricceri Giacomo, Formisano Roberto, Ruiz Pierpalolo, Sillah Kebba, Pizzolato Giorgio, Rizza Giuseppe, Liistro Alessandro, Roccella Angelo, Strano Gabriele, Trovato Fabio, Frittitta Stefano, Sollano Alfonso e Sirugo Attilio, calciatori già tesserati per la società' deferita.

Campionato Eccellenza stagione sportiva 2016/2017.

Violazioni: Art.1 bis comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 6 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n. 36).

Con nota del 22.07.19 proc. 1143/566 pfi/18-19 MS/CS/jg, la Procura Federale Interregionale ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva nell'indicata stagione sportiva.

Fissata l'udienza, le parti deferite, sebbene ritualmente convocate, non si sono presentate ma la società deferita ha fatto pervenire la certificazione medica dei calciatori Butera Ciro Antonio, Sirigo Attilio e Ruiz Pierpaolo relativa alla SS 2016-2017.

La Procura Federale ha insistito nei motivi di deferimento chiedendo applicarsi:

ammenda di € 500,00 a carico della società A.S.D. Real Avola;

l'inibizione di mesi sei a carico del Presidente deferito sig. Palumbo Giuseppe;

squalifica per due giornate a carico dei calciatori deferiti sigg. Butera Ciro Antonio, Di Peri Salvatore, Ricceri Giacomo, Formisano Roberto, Ruiz Pierpalolo, Sillah Kebba, Pizzolato Giorgio, Rizza Giuseppe, Liistro Alessandro, Roccella Angelo, Strano Gabriele, Trovato Fabio, Frittitta Stefano, Sollano Alfonso e Sirugo Attilio.

Il Tribunale Federale Territoriale, esaminati gli atti, rileva la responsabilità delle parti deferite mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità

medico-sportiva durante la stagione sportiva 2016/2017 dei calciatori deferiti (escluso Butera Ciro Antonio, Sirugo Attilio e Ruiz Pierpaolo), che sarebbe stato onere della Società di acquisire di volta in volta al tesseramento e conservare agli atti societari, come imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva. Non senza ricordare che: "La produzione da parte della Società della documentazione medica – indipendentemente dal possesso dell'idoneità in capo al singolo atleta – è finalizzata alla necessità che gli organi federali competenti siano in grado di vagliare costantemente e tempestivamente la posizione del profilo psico-fisico dell'atleta in ossequio alla disciplina di rango primario dettata dal decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla L.R. Sicilia n° 36/2000" (C.F.A. 3^ sezione – C.U. n° 005 2016/2017).

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

ammenda di € 360,00 a carico della società A.S.D. Real Avola;

l'inibizione di mesi due a carico del Presidente deferito sig. Palumbo Giuseppe;

ammonizione con diffida a carico dei calciatori deferiti sigg. Di Peri Salvatore, Ricceri Giacomo, Formisano Roberto, Sillah Kebba, Pizzolato Giorgio, Rizza Giuseppe, Liistro Alessandro, Roccella Angelo, Strano Gabriele, Trovato Fabio, Frittitta Stefano e Sollano Alfonso. Dispone altresì prosciogliersi i calciatori Butera Ciro Antonio, Sirugo Attilio e Ruiz Pierpaolo.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 51 comma 4.1 e 53 comma 5 C.G.S.

Relatore
Dott. Gianfranco Vallelunga

Il Presidente Avv. Ludovico La Grutta

Presidente Avv. Ludovico La Grutta Componente relatore Avv. Davide Giovanni Pintus Componente Avv. Giovanni Bertuglia Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

Procedimento n.19/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

S.S.D. ALBA ALCAMO 1928 S.R.L.;

Sig. Marchese Baldo (all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società).

La Procura Federale, con nota 734/936 pfi 18-19/MS/jg del 15 luglio 2019, ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale il sig. Marchese Baldo, nella qualità di Presidente e legale rappresentante della società S.S.D. ALBA ALCAMO 1928 S.R.L., per avere consentito o comunque non impedito, come emerge dalla relativa distinta di gara, la partecipazione del sig. Cardinale Dario, in qualità di massaggiatore, alla gara Salemi – Alba Alcamo del 19/12/2017, valida per il campionato Juniores, nonostante il tesseramento del predetto Cardinale Dario non fosse stato convalidato dal Settore Tecnico, per mancato pagamento della quota annuale di iscrizione all'Albo per la stagione sportiva 2017/2018.

E' stata altresì deferita la S.S.D. ALBA ALCAMO 1928 S.R.L., a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ex art. 4, commi 1 e 2 C.G.S. previgente, in relazione all'operato dei suoi tesserati. All'udienza dibattimentale del 24 settembre 2019, [nessuno è comparso innanzi al Tribunale per le parti deferite].

Il rappresentante della Procura Federale ha precisato le sue conclusioni, insistendo nei motivi

di deferimento e chiedendo applicarsi le seguenti sanzioni:

sig. Marchese Baldo inibizione per mesi sei;

S.S.D. ALBA ALCAMO 1928 S.R.L. ammenda di € 300,00.

Ciò premesso ed esaminati gli atti, il Collegio rileva che l'odierno procedimento deriva dalla segnalazione del C.R. L.N.D. Sicilia, che ha trasmesso alla competente Procura Federale la distinta di gara del 19/12/2017, dalla quale risulta la partecipazione del sig. Cardinale Dario in qualità di massaggiatore, pur in mancanza di valido tesseramento.

Alla luce di quanto sopra, questo Tribunale ritiene sussistente la responsabilità disciplinare delle parti deferite per quanto occorso, risultando agli atti la mancanza di un valido tesseramento del sig. Cardinale Dario per la società S.S.D. ALBA ALCAMO 1928 S.R.L., per la stagione sportiva 2017/2018.

La citata distinta di gara del 19/12/2017, regolarmente controfirmata dall'arbitro, testimonia la sussistenza degli addebiti per cui oggi è processo, non potendo attribuirsi efficacia probante alle allegazioni difensive del sig. Cardinale Dario (sottoposto a separato giudizio innanzi alla Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico della F.I.G.C.), tendenti a dimostrare che lo stesso non ha preso parte alla gara, considerato che le stesse non sono munite di pubblica fede per l'ordinamento statale (non provenendo da una pubblica autorità munita di poteri certificativi) e contrastano con le risultanze della distinta di gara controfirmata dall'arbitro.

Le superiori evenienze, quindi, dimostrano la piena responsabilità dei soggetti deferiti, atteso che, a fronte della mancata convalida del tesseramento del massaggiatore, da parte del Settore Tecnico, appare meritevole di sanzione il sig. Marchese Baldo, per aver consentito o comunque non impedito la partecipazione del sig. Cardinale Dario alla gara del 19/12/2017.

Alla suddetta declaratoria consegue la responsabilità della S.S.D. ALBA ALCAMO 1928 S.R.L., ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 6 del nuovo C.G.S., che medio tempore trova applicazione, in ragione di quanto ascritto al suo Presidente e legale rappresentante, per la qual cosa vanno accolte le conclusioni della Procura Federale, con irrogazione delle sanzioni quantificate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi le seguenti sanzioni:

a carico del sig. Marchese Baldo inibizione per mesi due;

a carico della società S.S.D. ALBA ALCAMO 1928 S.R.L. ammenda di € 200.00.

Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura Federale ed alla parte deferita, e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 51, comma 4, e 53, comma 5, C.G.S.

Relatore

Avv. Davide Giovanni Pintus

Il Presidente Avv. Ludovico La Grutta

Presidente Avv. Ludovico La Grutta Componente relatore Avv. Davide Giovanni Pintus Componente Avv. Giovanni Bertuglia Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

Procedimento n.21/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

A.S.D. LICATA CALCIO:

SIG. SCIMONELLI PAOLO DANILO (all'epoca dei fatti Presidente e legale rappr.te della società);

SIG. INCORVAIA GIUSEPPE (all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore della società);

SIG. CANNIZZARO GIUSEPPE (all'epoca dei fatti calciatore).

La Procura Federale, con nota 737/1235 pfi 18-19/CS/ps del 15 luglio 2019, ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale il sig. Cannizzaro Giuseppe, calciatore svincolato a far

data dal 14/12/2018, per aver partecipato senza averne titolo alle gare Licata Calcio – Ravanusa del 15/12/2018, Porto Empedocle – Licata Calcio del 22/01/2019 (recte, 12/01/2019), Canicattì – Licata Calcio del 26/01/2019, Licata Calcio – Libertas 2010 dell'08/02/2019 e Licata Calcio – Sciacca del 22/02/2019, valide per il campionato Under 17 Provinciali.

Vengono altresì deferiti i sig.ri Scimonelli Paolo Danilo e Incorvaia Giuseppe, nelle rispettive qualità di Presidente e dirigente accompagnatore ufficiale della società, per avere consentito o comunque non impedito le suddette partecipazioni indebite alle gare, come emerge dall'avvenuta sottoscrizione delle relative distinte di gara da parte del predetto sig. Incorvaia Giuseppe, e la società A.S.D. Licata Calcio, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ex art. 4, commi 1 e 2 C.G.S. previgente, in relazione all'operato dei suoi tesserati.

All'udienza dibattimentale del 24 settembre 2019, è comparso il sig. Cammarata Claudio in rappresentanza della società Licata Calcio e del Sig Scimonelli Paolo Danilo, giusta delega in atti, il quale si riporta alla memoria difensiva chiedendo l'applicazione delle sanzioni nel minimo edittale.

Il rappresentante della Procura Federale ha precisato le sue conclusioni, insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo applicarsi le seguenti sanzioni:

- sig. Scimonelli Paolo Danilo inibizione per mesi sei;
- sig. Incorvaia Giuseppe inibizione per mesi cinque;
- sig. Cannizzaro Giuseppe squalifica per cinque gare;

A.S.D. Licata Calcio ammenda di € 450,00 e punti 3 di penalizzazione da scontare nel campionato under 17 SS 2019/2020.

Ciò premesso ed esaminati gli atti, il Collegio rileva che l'odierno procedimento deriva dalla decisione del Giudice Sportivo provinciale di Agrigento (C.U. 55 del 28/02/2019), con cui è stata inflitta la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3 alla soc. A.S.D. Licata Calcio, per avere impiegato, senza averne titolo, il calciatore Cannizzaro Giuseppe nella gara Licata Calcio – Sciacca del 22/02/2019.

A fronte di tale decisione, esperiti ulteriori accertamenti, la medesima partecipazione indebita è stata ravvisata anche nei precedenti incontri sopra specificati, con conseguente trasmissione degli atti alla Procura Federale, per quanto di sua competenza.

Alla luce di quanto sopra, questo Tribunale ritiene sussistente la responsabilità disciplinare degli odierni deferiti per quanto occorso.

Emerge dal fascicolo, in particolare, che il sig. Cannizzaro Giuseppe risulta svincolato a decorrere dal 14/12/2018, risultando conseguentemente indebita la partecipazione del medesimo a tutte le gare successive a tale data; a quanto esposto aggiungasi il menzionato provvedimento, assunto dal Giudice Sportivo provinciale di Agrigento (C.U. 55 del 28/02/2019), relativo alla gara del 22/02/2019, in cui la posizione irregolare del Cannizzaro è stata sanzionata con la punizione sportiva della perdita della gara.

Le superiori evenienze dimostrano la piena responsabilità dei soggetti deferiti, atteso che, non avendo il Cannizzaro alcun titolo a partecipare alle gare, appaiono meritevoli di sanzione, oltre al medesimo calciatore, anche i sig.ri Scimonelli Paolo Danilo e Incorvaia Giuseppe, quest'ultimo sottoscrittore delle relative distinte di gara, per avere consentito o comunque non impedito quanto appena esposto.

Alla suddetta declaratoria consegue la responsabilità della A.S.D. Licata Calcio, ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 6 del nuovo C.G.S., che medio tempore trova applicazione, in ragione di quanto ascritto ai suoi tesserati, per la qual cosa vanno accolte le conclusioni della Procura Federale, con irrogazione delle sanzioni quantificate come da dispositivo.

P.Q.M.

- Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi le seguenti sanzioni:
- a carico del sig. Scimonelli Paolo Danilo inibizione per mesi due;
- a carico del sig. Incorvaia Giuseppe inibizione per mese uno;
- a carico del sig. Cannizzaro Giuseppe squalifica per due gare;
- a carico della A.S.D. Licata Calcio ammenda di € 250,00 e punti uno di penalizzazione da

scontare nel campionato under 17 SS 2019/2020.

Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura Federale ed alla parte deferita, e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 51, comma 4, e 53, comma 5, C.G.S.

Relatore

Avv. Davide Giovanni Pintus

Il Presidente Avv. Ludovico La Grutta

Presidente Avv. Ludovico La Grutta Componente Avv. Davide Giovanni Pintus Componente relatore Avv. Giovanni Bertuglia Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

Procedimento n.20/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. MARCHESE GIOVANNI (all'epoca dei fatti Presidente e legale rappr.te della società);; Società A.S.D. POLISPORTIVA CASTELBUONO.

La Procura Federale con nota prot. 982/1119pfi 18-19/MS/CS/JG del 18/07/2019, ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti indicate in epigrafe, chiamate rispettivamente a rispondere:

- A) Il Sig. MARCHESE GIOVANNI, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società A.S.D. Polisportiva Castelbuono, per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis comma 1 del vigente *"ratione temporis"* C.G.S., in relazione all'art. 94ter comma 13, delle N.O.I.F. ed art. 8, commi 9 e 15 del vigente *"ratione temporis"* C.G.S., per non aver pagato all'allenatore Sig. Sorci Salvatore, le somme accertate dal Collegio Arbitrale della LND con decisione pubblicata con C.U. n. 06/2018C.A./LND del 13/02/2018, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della suddetta pronunzia;
- B) La società A.S.D. Polisportiva Castelbuono, per rispondere a titolo di responsabilità diretta per il comportamento posto in essere dal suo Presidente pro-tempore ai sensi dell'art. 4 comma 1 C.G.S. vigente *"ratione temporis"*.

Il deferimento trae origine dalla nota-segnalazione del CR Sicilia del 04/02/2019, acquisita dalla Procura Federale il 13/02/2019, prot. 8394, nonché dalla nota dell'Avv. Maria Corrao del 29/01/19, per conto dell'allenatore Sorci Salvatore, acquisita dalla P.F. il 30/01/19, prot. 7783, con le quali veniva evidenziato il mancato pagamento, entro i termini previsti dalla normativa federale da parte della A.S.D. Polisportiva Castelbuono, delle somme stabilite dalla decisione del Collegio Arbitrale LND del 13/12/2019 pubblicata C.U. n. 06/2018C.A./LND il 13/02/2018. Il Collegio Arbitrale aveva accertato l'inadempimento della ASD Polisportiva Castelbuono e del suo Presidente pro-tempore Marchese Giovanni, di pagare la somma complessiva di €.22.654,40 a titolo di premio di tesseramento annuale e indennità chilometrica all'allenatore Sig. Sorci Salvatore e ne aveva statuito l'obbligo di pagamento in favore di esso allenatore.

A seguito dell'apertura del procedimento disciplinare nei confronti del Presidente e della società indicati in epigrafe era stato accertato il loro inadempimento atteso che era decorso inutilmente il termine di trenta giorni dalla comunicazione della decisione arbitrale avvenuta il 14/02/2019, come risulta dalla documentazione versata in atti e dalla nota-segnalazione del 04/02/2019, del che la responsabilità dei soggetti deferiti.

All'udienza del 15/04/19, nessuna delle parti deferite si è presentata, mentre il rappresentante della Procura Federale ha concluso chiedendo affermarsi la responsabilità delle parti deferite e per l'effetto applicare:

al Sig. Marchese Giovanni, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società A.S.D. Polisportiva Castelbuono, per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis comma 1 in relazione all'art. 8 comma 1 C.G.S., in relazione all'art. 94ter comma 13, delle N.O.I.F. ed art. 8, lettera h) del C.G.S. vigente *"ratione temporis"* la sanzione della inibizione per mesi sei;

alla società A.S.D. Polisportiva Castelbuono, per rispondere a titolo di responsabilità diretta (art. 4 comma 1 C.G.S. vigente *"ratione temporis"*.), la sanzione di € 600,00 e punti uno di penalizzazione.

Il Tribunale Federale Territoriale, dopo aver esaminato gli atti del deferimento rileva che i fatti disciplinari rilevati dalla Procura Federale siano pienamente fondati e documentati.

Le parti deferite non hanno svolto attività difensive dinnanzi la Procura Federale che ha effettuate le indagini necessarie all'individuazione della responsabilità dei deferiti.

In particolare, è emerso che all'allenatore Sorci Salvatore non è stato pagato il premio di tesseramento annuale e l'indennità chilometrica, entro i termini previsti dalla normativa federale le somme dovute ed accertate, violando così il disposto dalla decisione del Collegio Arbitrale LND del 13/12/2019. Appaiono pertanto in tutta evidenza le responsabilità disciplinari degli incolpati.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale, visti gli art. 4 comma 1 e art. 6 del C.G.S., l'art. 94ter comma 13, delle N.O.I.F. e gli artt. 8 e 9 del C.G.S., applica:

A) al Sig. Marchese Giovanni, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società A.S.D. Polisportiva Castelbuono, per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 4, comma 1 in relazione all'art. 94ter comma 13, delle N.O.I.F., art. 9, comma 1 lettera h) del C.G.S. l'inibizione per mesi sei; B) alla società A.S.D. Polisportiva Castelbuono, per rispondere a titolo di responsabilità diretta di cui all'art. 6 comma 1 C.G.S., in relazione all'art. 94ter comma 13, delle N.O.I.F. e art.31, 6 comma, del C.G.S.. la penalizzazione di punti uno in classifica da scontarsi nella corrente s.s. nel campionato di competenza, nonché l'ammenda di €.500,00.

Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura Federale ed alle parti deferite, e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 51, comma 4, e 53, comma 5, del C.G.S..

Relatore Avv. Giovanni Bertuglia Il Presidente Avv. Ludovico La Grutta

Tribunale Federale Territoriale
Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE SICILIA IL 24 settembre 2019

IL SEGRETARIO Maria GATTO IL PRESIDENTE
Santino LO PRESTI